

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 23

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo.
(GU n.3 del 19-1-2013)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarieta' sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni al fine di sostenere e promuovere la loro attivita' e di favorire il loro coordinamento.

2. Le attivita' di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.

Capo II Le organizzazioni di volontariato

Art. 2
Principi

1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarieta' umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale specificate all'art. 2 della Costituzione .

Art. 3
Valore del volontariato

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all' art. 118, quarto comma della Costituzione , nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attività delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.

2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attività rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità'.

3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità', alla famiglia, alla centralità della persona e alla responsabilità individuale ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.

Art. 4
Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 5
Registro generale del volontariato organizzato

1. È istituito il registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.

2. Il registro è articolato nei seguenti settori:

- a) sociale e sanitario;
- b) culturale;
- c) educativo;
- d) ambientale;
- e) diritti civili dei cittadini;
- f) solidarietà internazionale;
- g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
- h) attività innovative.

3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

4. Possono iscriversi al registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' art. 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia

amministrativa e contabile.

5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.

6. L'iscrizione ha validita' di tre anni ed e' soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell'organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro.

7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti e' disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 6

Comitato regionale del volontariato

1. Il comitato regionale del volontariato e' strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.

2. Il comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato nel territorio regionale.

3. Il comitato esercita funzioni di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, allo svolgimento di studi e ricerche, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarieta' e di orientamento al volontariato e in particolare:

a) partecipa all'elaborazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;

b) formula pareri obbligatori su nuove leggi e regolamenti regionali che coinvolgono direttamente il volontariato organizzato;

c) esprime indirizzi circa l'istituzione, la localizzazione e i compiti dei centri di servizio volontariato nel territorio regionale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:

a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;

b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso e' redatto;

c) le prioritari d'intervento preventivamente individuate e le modalita' con cui si e' inteso perseguirle;

d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

5. Il comitato e' composto:

a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;

b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato;

d) da due rappresentanti delle autonomie locali, di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI.

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

8. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono

eletti dall'assemblea di cui all'art. 7 in modo da garantire la rappresentativita' del territorio regionale e possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.

9. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.

10. La partecipazione alle riunioni del comitato e' gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

11. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da personale regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di volontariato.

12. Il comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.

13. Il comitato disciplina con regolamento le proprie modalita' di convocazione e di funzionamento.

Art. 7

Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato

1. L'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, presieduta dall'assessore competente, costituisce un momento di proposta, confronto e verifica sulle politiche regionali in materia di volontariato, sullo stato dei rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche e sulle questioni di particolare interesse per le organizzazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato e loro forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte e vi possono assistere liberamente tutti i cittadini interessati.

3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalita'.

4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio di cui all' art. 15 della legge n. 266/1991 ai fini della presentazione delle relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e sull'attivita' svolta.

5. Nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea, approvato dalla medesima nella prima seduta, sono indicate anche le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

6. L'Assemblea elegge nel comitato di cui all'art. 6 e nel comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all' art. 15 della legge n. 266/1991 i rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel Registro, secondo le modalita' stabilite dal proprio regolamento. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.

7. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione e' trasmesso al comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 8

Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato

1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione e' autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.

2. Al fine di accrescere la rappresentativita' e favorire l'attivita' congiunta delle associazioni, sono sostenute, in

particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.

Art. 9

Contributi alle organizzazioni di volontariato

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro mediante la concessione di contributi per:

- a) l'assicurazione dei volontari;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;
- c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza.

2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.

3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.

4. La Giunta regionale suddivide i finanziamenti tra le tipologie, indicate al comma 1, sulla base delle richieste contributive pervenute e delle finalità da perseguire.

Art. 10

Tavoli di rete

1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il registro, la Regione può promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.

2. La Regione è autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.

3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.

Art. 11

Promozione del volontariato internazionale

1. La Regione sostiene le organizzazioni di volontariato internazionale iscritte nel registro, riconoscendo il loro indispensabile apporto allo sviluppo delle relazioni internazionali basate sulla cooperazione e solidarietà, al fine di favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati e promuovere congiuntamente la cultura della solidarietà.

Art. 12

Fondo regionale per il volontariato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione dei seguenti interventi:

- a) formazione dei volontari di cui all'art. 28;
- b) iniziative della Regione di cui all'art. 8;
- c) contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi

dell'art. 9;

d) finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei Tavoli di rete di cui all'art. 10.

Art. 13 Coordinamento regionale

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra il comitato regionale del volontariato di cui all'art. 6, il comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato e i Centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, al fine di armonizzare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.

Art. 14 Convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

- a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- b) attività innovative e sperimentali;
- c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;
- d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

- a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;
- b) la durata del rapporto di collaborazione;
- c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;
- d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;
- f) le coperture assicurative di cui all'art. 4 della legge n. 266/1991;
- g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;
- h) le modalità di risoluzione del rapporto;
- i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;
- j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;
- k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 266/1991.

5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall' art. 7 della legge n. 266/1991 e dal presente articolo.

Art. 15 Volontariato e territorio

1. Al fine di promuovere l'interazione delle associazioni di volontariato nel territorio ove operano, le stesse possono partecipare ad accordi di partenariato con istituzioni e associazioni operanti nel territorio medesimo.

2. Gli accordi possono prevedere l'accesso in via continuativa a strutture e servizi di cui all'art. 39.

Art. 16 Attività di vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro.

Art. 17 Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

1. Il comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato è nominato con decreto del Presidente della Regione, secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni).

2. La Regione è rappresentata nel comitato di cui al comma 1 dal Presidente della Regione, o suo delegato.

Art. 18 Disposizioni di attuazione del Capo II

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del comitato regionale del volontariato:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'art. 5;

b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

Capo III Le associazioni di promozione sociale

Art. 19 Valore della promozione sociale

1. La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile sulla base dei principi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attività e

ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:

- a) sostenere le attività di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
- b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
- c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
- d) promuovere la qualità della vita e il benessere sociale;
- e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
- f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
- g) sostenere le attività di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunità;
- h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 20

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. E' istituito il registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.

3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'art. 26.

4. L'iscrizione nel registro e' disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

5. L'iscrizione al registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.

6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.

7. L'iscrizione ha validità di tre anni ed e' soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell'associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.

8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, e' disposta la cancellazione dal registro.

Art. 21

Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.

3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro

il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;
- b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;
- c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;
- d) da due rappresentanti delle autonomie locali di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dal UPI.

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.

8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.

9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Art. 22

Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale

1. L'assessore regionale competente in materia di promozione sociale convoca e presiede, di norma con cadenza annuale, anche su richiesta del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale, l'Assemblea regionale delle associazioni di promozione sociale quale momento di proposta, confronto e verifica, per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali riguardanti le associazioni di promozione sociale e le questioni di particolare interesse per le medesime associazioni.

2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro. Possono partecipare, senza diritto di voto, le associazioni di promozione sociale non iscritte nel Registro.

3. Possono essere altresì convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.

4. L'Assemblea approva nella prima seduta il regolamento per il proprio funzionamento.

5. L'Assemblea elegge, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento, gli esperti di cui all'art. 21, comma 4, lettera b). Ciascuna associazione di promozione sociale esprime un voto.

6. Al termine dei lavori dell'Assemblea il verbale della riunione è trasmesso al Comitato regionale dell'associazionismo e reso pubblico.

Art. 23

Contributi e servizi alle associazioni di promozione sociale

1. La Regione sostiene le associazioni iscritte nel registro mediante contributi per l'attuazione di progetti di utilità sociale.

2. La Regione fornisce altresì servizi informativi e di assistenza tecnica alle associazioni anche avvalendosi dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge 266/1991.

Art. 24

Fondo regionale per la promozione sociale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il Fondo regionale per la promozione sociale al fine di sostenere le attività di utilità sociale promosse dalle associazioni.

2. Il Fondo è utilizzato per finanziare gli interventi di cui all'art. 23 e dell'art. 28.

Art. 25

Convenzioni

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.

2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all' art. 30 della legge n. 383/2000.

3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'art. 14, commi 2 e 5.

Art. 26

Disposizioni di attuazione del Capo III

1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:

a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al registro di cui all'art. 20 e quelle relative alla sua tenuta;

b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, e dell'art. 28, comma 1.

Capo IV

Norme comuni in materia di volontariato e promozione sociale

Art. 27

Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale

1. È istituito il Fondo regionale di anticipazione per il volontariato e la promozione sociale per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale anticipazioni di cassa sui finanziamenti a esse assegnati da parte di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione Europea a sostegno di attività progettuali, nonché di operazioni di investimento e di acquisto di attrezzature.

3. La misura delle anticipazioni di cui al comma 2, i criteri e le modalità della loro concessione, nonché le modalità e i termini

della loro restituzione alla Regione da parte dei beneficiari sono definiti con apposito regolamento da adottarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, nonché dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.

4. Alle anticipazioni di cui al comma 2 non si applica la disposizione di cui all' art. 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 28

Attività di formazione e aggiornamento

1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.

2. La Regione è inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge 266/1991.

3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attività formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilità di funzionari pubblici.

Art. 29

Centri di servizio per il volontariato

1. La Regione è autorizzata a stipulare, previo parere del comitato di cui all'art. 17, apposite convenzioni con i Centri di servizio per il volontariato di cui all' art. 15 della legge n. 266/1991 per l'erogazione di servizi informativi e di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 23, comma 2, per l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento ai sensi dell'art. 28, comma 2, nonché per attività di supporto nell'attuazione della presente legge.

2. È fatta salva la destinazione alle attività relative alle associazioni di volontariato delle risorse disponibili assegnate ai sensi della legge n. 266/1991.

Capo V

Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo

Art. 30

Valore dell'associazionismo

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La Regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo

senza fini di lucro e ne sostiene le attività esercitate in modo gratuito che, rivolte agli associati e alla collettività, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente capo le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni giovanili di cui all' art. 12 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e ogni altra realtà associativa che trovi riscontro in specifiche leggi di settore.

Art. 31

Registro regionale delle associazioni

1. E' istituito il Registro regionale delle associazioni tenuto presso la struttura competente in materia di associazionismo.

2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzano gli scopi previsti dall'art. 30 a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano la loro attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti la partecipazione democratica degli associati alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte degli associati, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per l'associato, la disciplina della procedura di esclusione dell'associato che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra gli associati;
- d) abbiano sede legale o operativa in regione.

Art. 32

Interventi per la promozione dell'associazionismo

1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo attraverso:

- a) la promozione e il sostegno di specifici progetti, attività e iniziative nell'ambito della normativa di settore;
- b) la razionalizzazione e il coordinamento dei servizi esistenti, la fornitura di informazioni e di assistenza tecnica da parte delle strutture competenti per materia;
- c) la messa a disposizione di spazi, attrezzature e servizi per iniziative promosse dalle associazioni, secondo quanto previsto all'art. 39.

Art. 33

Disposizioni di attuazione del Capo V

1. Con regolamento regionale da assumersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le modalità di tenuta del Registro, la sua eventuale articolazione, le eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel Registro, nonché le modalità d'iscrizione e di cancellazione.

Capo VI Norme comuni

Art. 34 Programmazione regionale

1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22 e della Conferenza regionale dell'associazionismo.

2. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale e puo' essere aggiornato annualmente.

Art. 35 Comitato regionale dell'associazionismo

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, e' istituito il Comitato regionale dell'associazionismo, avente funzioni propositive, consultive e di analisi sulle politiche e interventi realizzati dalla Regione nell'ambito del volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti in regione.

2. Il comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di associazionismo.

3. Fanno parte del comitato:

a) l'Assessore regionale al volontariato, alla promozione sociale e all'associazionismo, o suo delegato, che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, promozione sociale e associazionismo, o suo delegato;

c) due esperti in materia di associazionismo, designati dal Consiglio delle autonomie locali, uno rappresentante delle amministrazioni comunali e l'altro delle amministrazioni provinciali;

d) il Presidente del comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;

e) il Presidente dei Centri servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato;

g) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 5, designati da comitato regionale del volontariato;

h) due rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 20, designati dal comitato regionale delle associazioni di promozione sociale;

i) un rappresentante delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 31 scelto dall'Assessore regionale competente in materia di associazionismo.

4. Il Comitato e' regolarmente costituito con la designazione della maggioranza dei componenti.

5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e fino alla sua ricostituzione.

6. La partecipazione alle riunioni del comitato e' gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

7. La struttura regionale competente in materia di associazionismo assume la funzione di segreteria.

Art. 36

Monitoraggio regionale sul fenomeno associativo

1. Al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno associativo in regione nella pluralita' delle sue forme e rendere disponibili informazioni sullo stesso, la struttura regionale competente in materia di associazionismo realizza le seguenti attivita':

- a) attivita' di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate nel territorio regionale;
- b) raccolta ed elaborazione dati e informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;
- c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.

2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi della collaborazione di universita', istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.

Art. 37

Conferenza regionale dell'associazionismo

1. La Giunta regionale ogni tre anni organizza una Conferenza regionale dell'associazionismo rivolta alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle altre associazioni operanti nel territorio regionale.

2. La Conferenza regionale si esprime, con valutazioni e proposte, in ordine alle politiche in materia di associazionismo in genere; essa si esprime altresì sui rapporti tra le istituzioni pubbliche e le realta' associative.

3. La Giunta regionale predispone periodicamente un rapporto sullo stato dell'associazionismo in regione, da presentare alla Conferenza regionale, inclusiva del bilancio sociale che contiene, tra i vari aspetti:

- a) una nota metodologica sul processo di rendicontazione sociale;
- b) l'esplicazione dei valori e del programma di riferimento su cui esso e' redatto;
- c) le prioritä di intervento preventivamente individuate e le modalita' con cui si e' inteso perseguirle;
- d) la presentazione del proprio operato e dei risultati conseguiti.

Art. 38

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche finalizzate alla promozione e al sostegno del volontariato e della promozione sociale.

2. A tal fine la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta, tra i vari aspetti:

- a) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, dando evidenza dello stato di coordinamento tra soggetti istituzionali e i rappresentanti del mondo del volontariato e della promozione sociale, con particolare riferimento alla funzionalita' degli organi collegiali previsti dalla legge, evidenziandone eventuali difficoltä di funzionamento;
- b) i dati annui relativi all'impiego dei Fondi di cui agli articoli 12 e 24;
- c) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale di anticipazione di cui all'art. 27;

d) l'attivit  di formazione e aggiornamento realizzata ai sensi dell'art. 28.

3. I comitati regionali di cui agli articoli 6 e 21 possono proporre al comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale lo svolgimento di missioni valutative aventi a oggetto interventi specifici realizzati in attuazione della presente legge.

4. La proposta di cui al comma 3 motiva le ragioni dell'approfondimento richiesto. Il comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione la esamina entro due mesi dalla data di presentazione.

5. La relazione prevista al comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti internet della Regione.

6. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione degli indirizzi generali delle politiche regionali di settore.

Art. 39

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati

1. Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni possono utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalit  stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 40

Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 41

Cumulo dei contributi e rendicontazione

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000 , in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

Art. 42

Norme transitorie

1. Il comitato regionale del volontariato costituito ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato), resta in carica fino alla scadenza naturale.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi l' art. 8 della legge regionale 12/1995 e l' art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), nonché i relativi regolamenti di attuazione emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell' art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12), e con il decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 255 (Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' art. 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera b) e 26, comma 1, lettera b), i regolamenti di attuazione delle leggi regionali n. 12/1995 e n. 30/2007, indicati al comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), continuano a trovare applicazione l' art. 6 della legge regionale n. 12/1995 e l'art. 13, commi da 18 a 22 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), nonché i relativi regolamenti di attuazione, emanati rispettivamente con il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 33 (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato) e con il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2003, n. 381 (Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale).

5. Le iscrizioni nei Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 mantengono efficacia per il periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a), e i registri medesimi sono mantenuti per tale periodo al solo fine di consentire alle organizzazioni e alle associazioni in essi iscritte di richiedere l'iscrizione nei nuovi registri disciplinati dai regolamenti suddetti, formulando la relativa domanda sulla base della modulistica approvata con decreto del direttore del Servizio competente, resa disponibile nel sito istituzionale della Regione e trasmessa a tutte le organizzazioni e associazioni suddette. All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri e' disposta la cancellazione dai Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 .

6. Al termine del periodo di sei mesi indicato al comma 5, i Registri istituiti dall' art. 6 della legge regionale 12/1995 e dall' art. 13, comma 18, della legge regionale n. 13/2002 sono soppressi.

7. La disposizione di cui all'art. 40 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 43

Modifica alla legge regionale 12/1995

1. Il titolo della legge regionale n. 12/1995 e' modificato con il seguente: «Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario».

2. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1995 le parole «dall'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «dall' art. 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo),».

Art. 44
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della legge regionale n. 12/1995 ;
- b) il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
- c) il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- d) il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
- e) i commi 39 e 40 dell' art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- f) i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell' art. 13 della legge regionale 13/2002 ;
- g) i commi 73 e 74 dell' art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- h) i commi 35 e 36 dell' art. 4 della legge regionale 30/2007 ;
- i) commi 61 e 63 dell'art. 7 ed i commi 21 e 22 dell' art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- k) i commi 5, 6 e 7 e il comma 19 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- l) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45
Norme finanziarie

1. Per le finalita' di cui agli articoli 6, comma 10, 21, comma 9, e 35, comma 6 e' destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle risorse resesi disponibili in relazione all'abrogazione dell' art. 3, della legge regionale n. 12/1995 , prevista all'art. 44, comma 1, lettera a), a carico dell'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

2. Per le finalita' previste dall'art. 12, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4042 di nuova istituzione a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale per il volontariato».

3. Per le finalita' previste dall'art. 24, commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4043 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale per la promozione sociale».

4. Per le finalita' previste dall'art. 29, comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4046 di nuova istituzione, a

decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Spese derivanti dalle Convenzioni stipulate con i Centri di servizio per il volontariato».

5. Per le finalita' previste dall'art. 36, comma 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4045 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Spese per il monitoraggio regionale sul fenomeno associativo».

6. All'onere complessivo di 2.720.000 euro suddiviso in ragione di 1.360.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 2, 3, 5 e 6 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unita' di bilancio	Capitolo	anno 2013	anno 2014
5.5.1.5060	4994	250.000,00	250.000,00
5.5.1.5060	4999	500.000,00	500.000,00
8.2.1.1140	4533	610.000,00	610.000,00

7. Per le finalita' previste dall'art. 27, comma 1, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unita' di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9696 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Fondo regionale di anticipazione di cassa sui finanziamenti assegnati da enti pubblici, dalla Unione europea e dallo Stato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per attivita' progettuali, operazioni di investimento e acquisto di attrezzature - partita di giro».

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si fa fronte con le entrate di pari importo accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2013, sull'unita' di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 9696 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione «Restituzioni dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale delle anticipazioni di cassa concesse dal Fondo regionale per il volontariato e la promozione sociale - partita di giro».

Art. 46 Norma finanziaria urgente

1. Per le finalita' di cui all' art. 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 , (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a

carico dell'unita' di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 novembre 2012

Tondo

(Omissis).